

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4687 del 13/09/2018
Oggetto	Rinnovo concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee per uso industriale _ Comune di Montechiarugolo (PR), frazione Basilicogioiano_ Codice Sisteb PR07A0087_ Labam Creazioni Accessori Moda Srl.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4873 del 13/09/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. n. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. n. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. n. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie n. 609/2002; n. 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; n. 1985/2011; n. 65/2015; la d.G.R. n. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. n. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);

PRESO ATTO che Labam creazioni accessori moda srl , c.f. 00155440340, con :

- domanda del 04/12/2015, presentata ai sensi dell'art. 27, R.R. 41/2001, ha chiesto il rinnovo della concessione per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opere fisse, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 9599 del 30/09/2009 (cod. PR07A0087);

- domanda di variazione non sostanziale PG.2017.6144 del 30/04/2017 e relazione tecnica integrativa PGDG.2018.180 del 08/01/2018 ha chiesto la diminuzione del prelievo di acqua da mc/annui 85.000 a 2.950 mc/annui per il pozzo 1 perforato nel 1997;
- con nota PGDG.2018.10190 del 12/07/2018 ha chiesto ai sensi dell'art. 152, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999, di poter usufruire della riduzione del canone del 50% sull'importo del canone annuo a seguito delle modifiche apportate all'impianto produttivo nel 2016 .

PRESO ATTO dell'attestazione del tecnico abilitato registrata con prot. PGDG.2018.10190 del 12.07.2018 nella quale si dichiara che nel mese di ottobre si è provveduto alla messa in opera di un impianto per il riciclo totale dell'acqua per il raffreddamento delle macchine per lo stampaggio degli articoli accessori di moda in polimetilmetacrilato, detto plexiglass; per cui viene attuato *“un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo”*;

CONSIDERATO che, in base alla documentazione presentata, la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione di cui alla det. 9599/2009 oggetto di rinnovo, fatto salva la diminuzione del volume complessivo annualmente prelevato.

DATO ATTO che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza di cui alla det. 9599/2009;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

non determina rischio ambientale poiché non ricade nei casi di “*Esclusione*” definiti dalla c.d. “*Direttiva Derivazioni*”, sulla base della valutazione condotta *ex ante* col “*metodo ERA*” di cui alla medesima direttiva;

non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla Provincia di Parma, (PGDG/2018/9085 del 20/06/2018) e che per la concessione in corso di rinnovo sono stati già acquisiti i pareri di rito;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2018, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha già versato in data 24/11/2009, la somma pari a 1.757,50 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. Sisteb PR07A0087.

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1 . di assentire a Labam Creazioni Accessori Moda srl, c.f. 00155440340 il rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee cod. Sisteb PR07A0087, ai sensi dell’art. 27, R.R. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi, pozzo 1 perforato nel 1977 avente profondità di m 40 e pozzo 2 perforato nel 1998 avente profondità di m. 35;
- ubicazione dei prelievi: Comune di Montechiarugolo (PR) – Fraz. Basilicogiano, via Parma 14/bis, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 25, mapp. n. 5; pozzo 1 coordinate UTM RER x: 611800, y: 950820, pozzo 2 coordinate UTM RER x: 611814, y: 950786;

- destinazione delle risorse ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio per il pozzo 1 è pari a l/s 9,00; portata media pari a l/s 6,00 , per il pozzo 2 è pari a l/s 5,00 portata media pari a l/s 3,00;
 - volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4.150,00 (di cui 2.950 mc/annuo per il pozzo 1 e 1.200 mc/annuo per il pozzo 2);
- 2 . di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2027;
 - 3 . di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto dal concessionario in data 05/09/2018, con conseguente accettazione di tutti gli obblighi e prescrizioni in esso contenuti;
 - 4 . di approvare la riduzione del canone richiesta dal concessionario ai sensi dell’art. 152, c. 1 lett. c), l.r. 3/1999;
 - 5 . di quantificare l’importo del canone dovuto per l’anno 2018 in euro 1.044,12 (canone annuale 2.088,24 euro ridotto del 50% ai sensi dell’art. dell’art. 152, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999;
 - 6 . di mantenere il deposito cauzionale versato;
 - 7 . di notificare il presente provvedimento al concessionario attraverso posta elettronica certificata;
 - 8 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
 - 9 . di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 - 10 . di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, d.P.R. 131/1986;
 - 11 . di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

12. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg. al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione rilasciata a Labam Creazioni Accessori Moda Srl, c.f. 00155440340 , per il prelievo di acque pubbliche da corpo idrico sotterraneo mediante opere fisse (cod. Sisteb PR07A0087);

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono costituite da n. 2 pozzi, pozzo 1 perforato nel 1997 avente profondità di m 40,00, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 300, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,5 dotato di filtri della profondità pari a m 25-40 ; pozzo 2 perforato nel 1998 avente profondità di m. 35 con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm. 160, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,1 dotato di filtri della profondità pari a m 25-35;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Montechiarugolo (PR), fraz. Basilicogioiano, via Parma 14/bis, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. n. 25, mapp. n. 5; per il pozzo 1 coordinate UTM RER: x: 611800; y: 950820, per il pozzo 2 coordinate UTM RER: x: 611814, y: 950786.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale;
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio per il pozzo 1 pari a l/s 9,00, portata media pari a l/s 6,00, e per il pozzo 2 nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 5,00, portata media pari a l/s 3,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annuo 4.150,00 (di cui mc/annuo 2.950 per il pozzo 1 e mc/annuo 1.200 per il pozzo 2) ;
3. I prelievi di risorsa idrica devono essere esercitati nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 6 ore al giorno per un totale di circa 220 giorni;

4. Il prelievo avviene dal corpo idrico 0090ER_DQ1_CL.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2018 in 1.044,12 (50% del canone annuale pari a euro 2.088,24, la cui riduzione è applicata ai sensi dell'art. dell'art. 152, comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999); I canoni successivi all'anno 2018 dovranno essere versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente indicato dalla Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito;
2. Per gli anni successivi al 2018, il concessionario è tenuto a corrispondere, il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo è rivalutato automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;
3. Il mancato pagamento del canone nei termini di legge comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1.757,50 euro, verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione;
2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il diritto di rinuncia;

2. Il concessionario interessato al rinnovo della concessione è tenuto a presentare istanza entro il termine di scadenza e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare;
3. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta indicando i propri dati identificativi, il codice della concessione e lo stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
4. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto agli adempimenti indicati all'art. 7, punto 7 del presente disciplinare.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata;
2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinano decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità;
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati all'art. 7, punto 7 del presente disciplinare;

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di

funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

Il Servizio concedente può modificare il disciplinare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.